

Relazione illustrativa

In relazione ai recenti episodi verificatisi in alcuni Paesi dell'Est europeo, nei quali sono stati riscontrati casi di animali colpiti dal virus dell'influenza aviaria, si impone per il nostro Paese l'adozione urgente di misure rigorose anche sul piano normativo, destinate ad affiancare i provvedimenti adottati sul piano amministrativo dal Ministero della salute per assicurare più rigorosi controlli alle frontiere su animali vivi e su alimenti, quarantena e controlli all'interno del Paese da parte dei NAS.

Il recente ingresso della temibile influenza aviaria nel Continente europeo apre uno scenario di una emergenza sempre più prossima; è quindi indispensabile adottare, in coerenza con le indicazioni dell'OMS e dell'Unione Europea, idonee misure al fine di prevenire il rischio, considerato molto probabile, di una nuova catastrofica pandemia influenzale.

Il Ministero della salute ha già acquisito, con una spesa di euro 5.400.000, la prelazione per i prossimi 5 anni, su 36 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale pandemico, disponibili entro 90 giorni dalla eventuale dichiarazione di epidemia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Entro il 31 dicembre p.v., saranno acquisite quale scorta strategica, 185.000 dosi di vaccino contro il virus H5N1.

In caso di necessità, l'acquisto avverrebbe sulla base del prezzo medio europeo dell'anno precedente, per una cifra totale oggi stimabile in almeno 150 milioni di Euro.

Tuttavia, nonostante il contratto assicuri la rapida disponibilità di uno specifico vaccino pandemico, considerato come il sistema protettivo più efficace, il vaccino medesimo non potrà essere disponibile prima di 90 giorni dall'inizio dell'epidemia: la popolazione rischia quindi di restare scoperta per un periodo troppo lungo davanti ad un'epidemia a rapida diffusione.

Esistono, peraltro, due farmaci in commercio che hanno dimostrato di poter sensibilmente ridurre la malattia influenzale nella sua durata e nel suo rischio di complicazioni e mortalità.

Nonostante questi farmaci siano oggi regolarmente disponibili sul mercato, è possibile ritenere che una eventuale pandemia ne faccia ridurre sensibilmente la loro reperibilità.

Per questo motivo molti Paesi europei hanno costituito alcune scorte nazionali di questi farmaci da utilizzare quale prima risposta ad una epidemia, assumendo un'ipotesi di impatto di una pandemia su almeno il 30% della popolazione. Appare quindi opportuno dotarsi di una scorta nazionale e di equivalenti scorte regionali per poter trattare circa il 20% della popolazione nella prima fase dell'epidemia.

Per questi motivi, il presente provvedimento dispone che il Ministero della Salute acquisisca e immagazzini farmaci antivirali e antinfluenzali sufficienti al trattamento del 10% della popolazione italiana e che le regioni costituiscano altrettante scorte per un altrettanto 10% della popolazione medesima.

In particolare con l'articolo 1 del provvedimento all'esame, ai fini del potenziamento e della razionalizzazione degli interventi volti alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria, le malattie degli animali e della adozione delle relative misure di emergenza, si prevede la istituzione, presso il Ministero della salute del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, finalizzato a definire e a programmare gli obiettivi e le strategie nazionali di controllo ed eradicazione delle malattie.

Detto Centro opera avvalendosi della Unità Centrale di Crisi, unica per tutte le malattie animali ed elemento fondamentale di raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture regionali e locali; l'Unità di crisi si avvale dei Centri di riferimento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Centro di referenza nazionale per l'epidemiologia, del Dipartimento di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con le regioni e le province autonome, nonché delle facoltà di medicina veterinaria e degli organi della sanità militare.

Viene previsto che l'individuazione delle funzioni e dei compiti del Centro nazionale, la composizione dei suoi organi e la relativa struttura organizzativa siano individuate con decreto del Ministro della salute. Inoltre, con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono determinate le modalità di partecipazione alle

attività del Centro e dell'unità di crisi delle strutture del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.

Con il provvedimento all'esame si prevede inoltre, al fine di soddisfare le improcrastinabili ed indifferibili esigenze più volte evidenziate, l'istituzione presso il Ministero della salute del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, ciò allo scopo di assicurare il potenziamento e la riorganizzazione delle complesse attività in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare attribuite per legge al Ministero della salute.

Ai fini del potenziamento dell'organico del personale sanitario del Ministero della salute, da tempo assolutamente insufficiente a fronteggiare i sempre più complessi e delicati compiti assegnati a tali professionalità, il Ministero della salute viene autorizzato a bandire concorsi pubblici per il reclutamento, mediante quiz selettivi e successivi colloqui, con contratti a tempo determinato di durata triennale, di sessanta dirigenti veterinari di primo livello e di cinquanta operatori del settore della prevenzione, dell'assistenza e del controllo sanitario. In relazione alla istituzione del Dipartimento di cui al comma 3 viene rideterminata e incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia la dotazione organica del Ministero della salute.

Gli oneri connessi alle predette assunzioni a tempo determinato stimati in complessivi 5.200.000 euro circa sono così ripartiti:

- 1) 60 dirigenti veterinari di 1° livelloeuro 4.000.000;
- 2) 50 operatori tecnicieuro 1.267.000.

Con l'articolo 2 si fa fronte alla necessità di assicurare al nostro Paese una congrua scorta di farmaci antivirali, da utilizzare qualora diventi concreto il rischio di una nuova catastrofica pandemia influenzale, rischio a livello scientifico considerato molto probabile.

All'articolo 3 si prevede la modifica della attuale denominazione del Comando Carabinieri per la salute in Comando Carabinieri per la tutela della salute si dispone altresì il potenziamento dell'organico tecnico destinato al settore della vigilanza, controllo e repressione degli illeciti in materia sanitaria e alimentare, resosi necessario per poter dare concerta ed efficace risposta alle emergenze sanitarie.

Il potenziamento viene meglio specificato in base al seguente prospetto numerico oltre che alla tabella allegata alla norma proposta:

20 ufficiali

Euro 35.916 + oneri 38,38 X 20 = euro 994.011

76 sottufficiali

Euro 31.639 + oneri 38,38 X 76 = euro 3.502.564

Totale euro 4.496.575

(Arrot. euro 4.500)

Infine l'articolo 4 contiene la norma finale di copertura finanziaria., nonché la deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 9 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.